



CITTA' DI ERICE
PROVINCIA REGIONALE di TRAPANI

**REGOLAMENTO
CONSULTA COMUNALE
PER IL TURISMO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. *77* del *21. 10. 2014*



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della
“ Consulta Comunale per il Turismo ”

Art.1

Costituzione

Il Comune di Erice riconosce il turismo, risorsa primaria e fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio, e intende promuovere e sostenere ogni azione ed iniziativa atta a valorizzare tale settore.

Per raggiungere tali obiettivi, viene istituita la “**Consulta Comunale per il Turismo**”, organismo consultivo e di confronto dell'ente, quale strumento di partecipazione che collabora con l'Amministrazione comunale nell'elaborazione di politiche di promozione del territorio, e di sviluppo delle attività economiche connesse con il comparto turistico.

Art.2

Finalità

La Consulta Comunale per il Turismo si propone le seguenti finalità:

- a) contribuire alla definizione degli obiettivi e dei programmi sul comparto turistico di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- b) proporre all'Amministrazione Comunale iniziative ed attività mirate alla promozione ed alla crescita del turismo;
- c) avanzare e suggerire strategie comunicative e di marketing rivolte ai mercati italiani e stranieri;
- d) presentare e prospettare idee e proposte atte a migliorare l'ospitalità e l'offerta turistica locale;
- e) favorire e promuovere incontri volti allo sviluppo delle attività turistiche;
- f) formulare analisi e proposte su problemi generali del settore turistico;
- g) sensibilizzare le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche del turismo;
- h) promuovere politiche di formazione turistica.

Art. 3

Composizione della consulta

Sono organi della Consulta Comunale per il Turismo:

- 1) Il Presidente della consulta;
- 2) Il Segretario della consulta
- 3) L'Assemblea dei componenti

Art. 4

Componenti dell'Assemblea della Consulta

La Consulta Comunale per il Turismo è composta da:

- a) Il Sindaco o un suo delegato, senza diritto di voto;
- b) n°1 rappresentante della categoria degli albergatori;
- c) n°1 rappresentante della categoria gestori di agriturismo, e turismo rurale;
- d) n°1 rappresentante della categoria titolari di B&B, residence e strutture ricettive similari (affittacamere, appartamenti vacanze);
- e) n° 1 rappresentate della categoria gestori o titolari di campeggi;
- f) n°1 rappresentante della categoria gestori della ristorazione;
- g) n° 1 rappresentante della categoria gestori bar e/o locali di intrattenimento;
- h) n° 1 rappresentante della categoria titolari di agenzia di viaggi, e intermediari turistici;
- i) n°1 rappresentate della categoria gestori di stabilimenti balneari;
- j) n°1 rappresentante della categoria titolari o gestori di taxi, autonoleggio e transfert;
- k) n°2 rappresentanti delle associazioni socio-culturali e di sviluppo del territorio e di comitati di enti di propaganda turistica, operanti nel territorio di Erice

Art.5

Nomina

A seguito di avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, i soggetti di cui ai punti b-c-d-e-f-g-h-i-j-k, interessati a far parte della consulta comunale per il turismo, devono presentare apposita richiesta al Sindaco.

- 1) Alle associazioni di cui ai punti b-c-d-e,f-g-h-i-j-k dell' Art.4, che hanno presentato richiesta, accertati i requisiti, viene richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti. A tale adempimento le stesse provvedono entro il termine di 20 gg. dal ricevimento della richiesta di designazione.

- 2) Il Sindaco con proprio provvedimento, sulla base delle designazioni ricevute, nomina, di concerto con la Commissione Consiliare Permanente al Turismo, i membri componenti della consulta effettivi e supplenti e, contestualmente, ne convoca la seduta di insediamento.
- 3) In caso di mancata designazione da parte delle Associazioni, il Sindaco, di concerto con la Commissione Consiliare Permanente al Turismo, rispettando la caratteristica di rappresentanza, provvederà alla nomina del componente non designato.
- 4) Tutti i componenti dell'assemblea non possono essere amministratori del comune di Erice, e la loro impresa, società, associazione, cooperativa, consorzio deve operare in questo comune.

Art.6

Insediamento

Nella prima riunione dell'Assemblea dei componenti la Consulta per il Turismo, convocata dal Sindaco, si procede all'elezione del Presidente e del Vicepresidente che, con votazioni separate, ed a scrutinio segreto, avviene a maggioranza semplice dei presenti votanti (50% + 1).

Nell'eventualità che questa non raggiunga esito positivo, si procederà ad una seconda votazione, dalla quale risulterà il Presidente/Vicepresidente, il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica per 3 anni.

Successivamente si procede alla nomina del Segretario tra quanti, componenti della Consulta, si proporranno per tale compito. In caso di mancanza di proposte, lo stesso sarà individuato nel più giovane tra i presenti.

Art.7

Assemblea

- 1) All'assemblea possono partecipare, su invito del presidente, gli operatori economici, turistici ed altri soggetti utili a migliorare il quadro operativo della stessa, senza diritto di voto.
- 2) Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti, in seconda convocazione, che può avvenire ad un'ora dalla prima, la seduta è valida in presenza di almeno 1/3 dei componenti.
- 3) I componenti effettivi assenti sono sostituiti dai loro supplenti.

- 4) Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, a parità dei voti prevale il voto del Presidente.
- 5) L'Assemblea si riunisce, discute e vota, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 6) Le deliberazioni della consulta non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale.
- 7) I verbali di ogni adunanza, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono conservati agli atti e trasmessi ai Capigruppo Consiliari del Comune.
- 8) I Consiglieri comunali e gli Assessori, possono partecipare ai lavori senza diritto di voto e con la possibilità di intervenire.

Art. 8

Status giuridico dei componenti

- 1) I componenti della consulta durano in carica per 3 anni, e possono essere rinominati.
- 2) La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o a rimborsi spese di qualsiasi natura.

Art. 9

Convocazione della Consulta

La Consulta è convocata almeno una volta ogni 180 gg. su invito del Presidente.

L'avviso della riunione con l'ordine del giorno, deve essere inviato a mezzo PEC, fax, posta elettronica, sms e/o con raccomandata con un preavviso di almeno 7 gg.

In casi di particolare urgenza, la convocazione potrà essere fatta, anche telefonicamente, con un preavviso di 2 gg. dalla seduta.

La consulta può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, ed in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti che ne fanno parte o su richiesta dell'A.C.

Art. 10

Durata della consulta

- 1) La Consulta resta in carica per 3 anni.
- 2) Durante i periodi di vacatio amministrativa, o di eventuale commissariamento comunale, la Consulta continua ad esercitare i propri compiti, collaborando con gli organi che in quel periodo reggono la regolare Amministrazione .

Art. 11

Decadenza e dimissioni

- a) I componenti della Consulta per il Turismo sono dichiarati decaduti, per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente, o dopo 3 assenze consecutive non giustificate.
- b) I componenti decaduti o dimissionari sono surrogati entro 1 mese da altri componenti nominati dalla stessa categoria di appartenenza del dimissionario o decaduto.
- c) Sono dichiarati decaduti i rappresentanti di categoria, di associazioni o di comitati che cessino la loro attività durante la legislatura.

Art. 12

Sede della Consulta

La sede della Consulta per il Turismo è presso la casa comunale ed ivi, di regola, si riunisce l'Assemblea.

Art. 13

Norma transitoria

- 1) In sede di prima applicazione, entro 30gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Sindaco trasmette, sulla base delle designazioni ricevute, copia del regolamento a tutti i componenti della consulta.
L'Amministrazione Comunale, altresì provvede, sempre entro 30 gg., alla sua pubblicazione sul sito internet del Comune.
- 2) Entro 90 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Sindaco procede all'insediamento della consulta.

ART. 14

Modifica del regolamento

Ogni variazione o modifica del presente regolamento istitutivo della Consulta per il Turismo, potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 15

Disposizioni finali

- a) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, nonché allo Statuto Comunale.

b) A far data dall'esecutività del presente regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti regolamenti disciplinanti analoga materia.

